

in una relazione della Corte dei conti sulla gestione dell'Enav, il relatore, il dottor Ivo Bonitatibus, sottolinea come « per le nomine e le promozioni di dirigenti effettuate nel corso del 1998 e del 1999 non sono state rispettate le regole di diritto che impongono procedure in maniera trasparente e senza ricorso a presunte riserve sui nomi da scegliere, ciò che non ha consentito un'adeguata comparazione tra i vari promuovendi o nominandi »;

da alcune notizie apparse sul *Corriere della Sera*, risulta che gli sconti praticati dall'Alitalia ai dipendenti dell'Enav ed ai loro familiari fossero frutto di scambio con la qualità dei servizi offerti all'Alitalia dagli uomini radar; tale notizia è stata smentita da una nota dell'ente di assistenza al volo diffusa il 9 luglio 1999, ma la compagnia aerea ha confermato la conclusione di un accordo in questo senso, stipulato il 18 dicembre 1998 tra il presidente dell'Enav, il dottor Luciano Mancini, e il direttore generale dell'Alitalia, il dottor Giovanni Sebastiani, accordo poi rigettato dalla compagnia « visto il perdurare delle criticità legate alle attività di assistenza al volo »;

in una lettera al *Corriere della Sera*, pubblicata il 13 luglio 1999, un controllore di volo, il signor Gianni Capaccioli, conferma l'esistenza di tale accordo, che non teneva in considerazione che i controllori di volo non hanno la discrezionalità nel decidere una precedenza o un'autorizzazione al decollo, e nota che gli sconti Alitalia praticati dal dicembre 1998 anche sui voli internazionali sempre nella misura del 50 per cento, sono praticati da tutte le altre compagnie che « però non hanno mai chiesto nulla in cambio »;

la conclusione di accordi di favore che privilegino il servizio reso dall'Enav per i voli di una compagnia aerea rispetto alle altre è in contrasto con i compiti propri dell'ente e danneggia gli interessi degli utenti nell'esercizio dei loro diritti contrattuali e della libertà di circolazione, già gravemente compromessi per i disagi recati dall'ondata di scioperi che ha interessato il traffico aereo negli ultimi giorni;

nell'interpellanza Taradash numero 2-01149, presentata il 26 maggio 1998, che non ha ricevuto risposta, si chiedeva al Ministro dei trasporti e della navigazione se fossero vere alcune notizie in merito ad alcune nomine effettuate all'interno dell'Enav ed in merito alla politica di direzione ed aziendale svolta dall'Enav;

nell'interrogazione Taradash n. 3-02590, presentata il 2 luglio 1998, che non ha ricevuto risposta, si chiedeva al Ministro interrogato quali iniziative intendesse adottare al fine di verificare la regolarità della gestione dell'Enav, in relazione i rilievi formulati dal magistrato della Corte dei conti, il dottor Bonitatibus, sulla legittimità delle nomine compiute il 29 giugno 1998 dal Consiglio di amministrazione dell'ente —:

se abbia adottato dei provvedimenti al fine di procedere alle verifiche sulla regolarità della gestione dell'Enav e, in caso contrario, quali siano i motivi per i quali ciò non sia avvenuto, considerando i rilievi formulati già lo scorso anno dal magistrato della Corte dei conti;

se sia vero che era stato concluso un accordo tra l'Enav e l'Alitalia Spa che consisteva in un trattamento di favore per garantire la regolarità dei voli della compagnia aerea e, in tal caso, se ne fosse a conoscenza e quali iniziative abbia assunto a riguardo.

(2-01891)

« Taradash, Calderisi ».

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

STAGNO d'ALCONTRES, AMATO, BAIAMONTE, CARLESÌ, D'ALIA, FLORESTA, GARRA, GIACALONE, GIUDICE, LO PRESTI, LUCCHESI, MANCUSO, MARINO, MARTINO, MISURACA, PALUMBO, PRESTIGIACOMO e VITO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la direttiva 92/25/CEE del Consiglio riguardante la distribuzione all'ingrosso

dei medicinali per uso umano, attuata nel nostro Paese con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, definisce come obbligo di servizio pubblico « l'obbligo per i grossisti in questione di garantire in permanenza un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di un territorio geograficamente determinato e di provvedere alla consegna delle forniture richieste in tempi brevissimi su tutto il territorio in questione »;

il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, configura un obbligo di fornitura di medicinali « con la massima sollecitudine e, comunque, entro le 12 ore lavorative successive alla richiesta »;

la massima sollecitudine deve, come è ovvio, essere riferita al tipo di medicinale da fornire, in quanto, ad esempio, farmaci di emergenza e farmaci salvavita richiedono una modalità di copertura dei fabbisogni particolarmente tempestiva ed adeguata alle patologie da curare;

risulta all'interrogante che numerose industrie farmaceutiche hanno chiuso o stanno chiudendo i depositi per la distribuzione primaria dei farmaci localizzati in Sicilia, determinando preoccupate segnalazioni da parte delle istituzioni e degli operatori regionali -:

se risponda al vero la notizia che la distribuzione dei farmaci in Sicilia, soprattutto dei farmaci di emergenza e salvavita, non si svolge con il requisito della dovuta « massima sollecitudine », imposto dalle disposizioni di legge;

se non ritenga opportuno che tra le linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali, non venga considerata necessaria nella localizzazione dei depositi, la garanzia di una consegna tempestiva sull'intero territorio nazionale, tenuto conto delle distanze, delle difficoltà di collegamento per gli ospedali ubicati in località decentrate e nelle due isole maggiori, della adeguata disponibilità dei farmaci per patologie rare e pertanto, più in

generale, dell'obbligo di servizio pubblico posto dalla legge a tutela della salute dei cittadini. (3-04068)

GUERRA. — *Ai Ministri degli affari esteri e dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

la legge 20 gennaio 1997, n. 19 reca la « Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano »;

all'articolo 9 comma 3 di detta legge si prevede, in condizione di reciprocità rispetto a quanto dettato dal comma 2 dello stesso articolo per il lago Maggiore, che per il lago di Lugano « l'esercizio del servizio pubblico di navigazione di linea è assicurato, sia nel bacino svizzero sia in quello italiano, da un'impresa svizzera munita di atto di concessione svizzero alla quale l'Italia si impegna a rilasciare la concessione per il proprio bacino »;

il seguente articolo 10 dispone che « nei rispettivi atti di concessione degli Stati contraenti vengono stabilite le disposizioni a cui è sottoposto il servizio regolare di linea. L'atto è rilasciato sentite le competenti autorità dell'altro Stato contraente »;

sul lago Maggiore la gestione italiana prevede un servizio annuale, sia di linea che turistico, che non penalizza la parte svizzera rispetto a quella italiana;

sul lago di Lugano invece, mentre la parte svizzera è servita da diverse corse giornaliere, e non solo nel periodo estivo, nella parte italiana della provincia di Como opera una sola corsa estiva che, proveniente dalla Svizzera, approda a Porlezza nel pomeriggio per ripartirne quaranta minuti dopo;

è evidente l'inaccettabile condizione di disparità nella quale sono tenute le esigenze della pubblica navigazione nella parte italiana del lago di Lugano;

nei mesi scorsi gli operatori commerciali ed i comuni rivieraschi italiani della provincia di Como avevano richiesto di inserire nell'orario dei battelli una nuova corsa che collegasse al mattino Lugano con Valsolda, Porlezza e Claino con Osteno;

rispetto a tale fondatissima richiesta, da parte della società svizzera si sarebbero prima paventate difficoltà economiche per poi, dopo che i comuni hanno offerto disponibilità ad intervenire economicamente se necessario, bloccare l'iniziativa;

dopo mesi si giunge così a stagione inoltrata senza la corsa aggiuntiva -;

quali condizioni di reciprocità nei servizi di linea e turistici e parità di trattamento siano stati previsti negli atti concessori;

quali immediate iniziative il Governo intenda assumere nell'ambito dei rapporti bilaterali, per garantire un vero servizio di linea e turistico, anche per la parte italiana del lago di Lugano, a partire dall'attivazione di almeno una nuova corsa.

(3-04069)

**MASSA.** - *Al Ministro dei lavori pubblici.* - Per sapere - premesso che:

la società Sitaf spa, concessionaria per l'autostrada A 32 Torino-Bardonecchia e per il traforo del Fréjus, è in questi giorni interessata da intense agitazioni sindacali;

tra le altre contestazioni i sindacati accusano l'azienda di discriminazioni pesanti nell'erogazione di un premio *una tantum* finalizzato a riconoscere il maggior impegno dei lavoratori in seguito all'aumento dell'attività conseguente alla chiusura del traforo del Monte Bianco;

tale *una tantum* non sarebbe stata erogata a tutti i lavoratori, ma solo - afferma l'azienda - « ai lavoratori la cui condotta professionale è risultata oggettivamente meritevole »;

per contro le organizzazioni sindacali evidenziano che i criteri utilizzati sono considerati segreti dall'azienda, mentre ri-

sulterebbero escluse dal riconoscimento economico anche donne in stato di gravidanza, con assenze per allattamento, nonché lavoratori che non risulterebbero essere abitualmente assenteisti;

questo ennesimo episodio va aggiunto ai numerosi già segnalati dall'interrogante al Governo in numerose circostanze, non ultimo in occasione del rinnovo del consiglio di amministrazione che ha visto la riconferma del vertice nonostante che il presidente risultasse all'epoca indagato per un'ipotesi di reato connesso alle vicende Tav presso la procura di Perugia (a detta interrogazione si attende ancora risposta da parte del Governo);

la Sitaf è controllata dall'Anas -;

se effettivamente l'esclusione del premio di produzione riguardi persone tutelate dalla legge sulle lavoratrici madri;

se il Governo non intenda, finalmente, verificare la correttezza della più complessiva conduzione e gestione della società Sitaf spa, tanto dai rappresentanti di parte pubblica quanto di parte privata ed il ruolo, apparentemente connivente, che l'Anas continua ad avere nella predetta società.

(3-04070)

**FERRARI.** - *Al Ministro per le politiche agricole.* - Per sapere - premesso che:

l'articolo 1 della legge n. 5 del 1998, finalizzato al ripristino della liquidità, ha previsto che « le somme trattenute a titolo di prelievo supplementare a partire dal periodo 1995-1996, finché permangono nella disponibilità dell'acquirente, sono produttive di interessi legali che devono essere corrisposti al produttore »;

l'obbligo di corrispondere gli interessi legali a carico degli acquirenti è sorto in ragione del godimento di somme la cui « imputazione » è stata dal legislatore sospesa in attesa dell'espletamento della complessa attività di indagine (Commissione governativa) e successivamente di accertamento (Commissioni regionali), che

ha riguardato anche « le eventuali irregolarità nella commercializzazione di latte »;

nelle comunicazioni inviate dall'Aima sui risultati delle compensazioni è contenuta una nota sul calcolo degli interessi legali sulle somme trattenute a titolo di prelievo supplementare in cui viene precisato che il calcolo degli interessi legali decorre dal giorno di pagamento del latte in esubero fino al giorno dell'effettivo versamento e/o restituzione delle somme trattenute;

da tali indicazioni deriva che gli interessi legali sono dovuti sulle stesse somme per tutto il periodo di tempo intercorso dalla trattenuta per l'esubero da parte dell'acquirente alla restituzione al produttore in base alle leggi nn. 204 del 1997 e 5 del 1998, al versamento da parte dell'acquirente a seguito della compensazione nazionale e della procedura prevista dalla legge n. 118 del 1999;

in tal modo, si finisce con interpretare estensivamente il dettato della normativa e pretendere la corresponsione degli interessi legali anche per periodi di tempo non considerati dal legislatore, con insostenibili aggravii per gli allevatori -:

quali misure urgenti intenda adottare per fare in modo che il calcolo degli interessi legali debba riguardare soltanto il rapporto tra acquirente e produttore relativamente alle somme trattenute e rimaste nella disponibilità dell'acquirente così come disposto nella originaria previsione normativa di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 della legge n. 5 del 1998.

(3-04071)

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

**COPERCINI.** - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per sapere - premesso che:

l'Organizzazione internazionale della Croce rossa e Mezzaluna rossa svolge con grandissimo impegno e con pregevoli ri-

sultati dal 1864, anno della sua costituzione, assistenza alle popolazioni in difficoltà a causa di eventi bellici o naturali di particolare gravità;

tra i principi costitutivi del movimento della Croce rossa e della Mezzaluna rossa fondamentale è l'unità, per cui in ogni Stato può esserci un'unica società di Croce rossa;

in diverse occasioni si è avuto modo di constatare la capacità di rapido intervento in situazione difficili della Croce rossa internazionale e dell'associazione della Croce rossa italiana, valga come esempio il Kosovo;

con riferimento all'associazione della Croce rossa italiana, gli associati si dividono in sei componenti: Corpo militare, Infermiere volontarie, Volontari del Soccorso, pionieri, Donatori di sangue, Comitato femminile. Ricordiamo che gli associati non dovrebbero essere autonomi rispetto all'intera associazione, la quale possiede un solo patrimonio ed un unico bilancio consolidato;

i regolamenti delle singole componenti hanno tuttavia norme che pregiudicano l'unitarietà dell'associazione, quando non ne impediscono addirittura l'attività;

lo statuto dell'associazione, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 1997, n. 110, *Regolamento recante approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa* - non ha risolto problemi gestionali dell'associazione;

l'assenza della previsione in esso di un direttore generale impedisce ad esempio la realizzazione di un'effettiva differenziazione tra i compiti di indirizzo politico e quelli amministrativo-gestionali;

si constata che numerose sono le iniziative di sindacato ispettivo riguardanti